

## **Comitato consultivo sulla condotta dei Deputati - Regolamento<sup>1</sup>**

### **Articolo 1 – Comitato consultivo sulla condotta dei deputati**

Il comitato consultivo sulla condotta dei deputati (in appresso "comitato consultivo" ) esercita le funzioni previste agli articoli 7 e 8 dell'allegato I del regolamento del Parlamento europeo (Codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti d'interesse - in appresso "codice di condotta").

### **Articolo 2 - Durata del mandato**

Il mandato dei membri del comitato consultivo coincide con quello del Presidente del Parlamento europeo che li ha nominati.

### **Articolo 3 - Presidenza**

La presidenza del comitato consultivo è esercitata a turno da ciascuno dei suoi membri per un semestre. Di norma il turno segue, in ordine decrescente, le dimensioni dei gruppi politici cui appartengono i deputati che compongono il comitato consultivo.

### **Articolo 4 - Riunioni del comitato consultivo**

1. Il comitato consultivo si riunisce in via di principio almeno una volta al mese.
2. Riunioni straordinarie del comitato consultivo possono essere indette dal presidente in carica o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato stesso.
3. Le riunioni del comitato consultivo si svolgono a porte chiuse.
4. Alle riunioni del comitato consultivo possono essere presenti solo la segreteria del comitato stesso e il personale di supporto designato nonché gli interpreti.

### **Articolo 5 - Decisioni del comitato consultivo**

1. Il comitato consultivo prende le sue decisioni su base consensuale. Qualora ciò non sia possibile, decide a maggioranza dei suoi membri.
2. Uno o più membri del comitato consultivo che non sono d'accordo con una raccomandazione del comitato stesso al Presidente su una presunta violazione del codice di condotta possono presentare una raccomandazione di minoranza che è trasmessa al Presidente assieme alla raccomandazione di maggioranza del comitato consultivo.
3. Per le decisioni che non riguardano una raccomandazione al Presidente su una presunta violazione del codice di condotta il comitato consultivo può decidere mediante procedura scritta. In tali casi il presidente in carica trasmette agli altri

---

<sup>1</sup> Adottato il 7 marzo 2012 dal comitato consultivo; modificato il 9 ottobre 2012.

membri del comitato consultivo una nota informativa sulla questione in oggetto contenente un progetto di decisione. I membri del comitato consultivo hanno quarantotto ore di tempo per approvare o respingere il progetto di testo ovvero proporre modifiche. Le decisioni prese mediante procedura scritta sono registrate nel processo verbale della riunione successiva del comitato consultivo.

4. Il numero legale è raggiunto quando tre membri del comitato consultivo partecipano a una decisione.

#### **Articolo 6 - Richieste di orientamenti da parte dei deputati**

Il comitato consultivo risponde, entro trenta giorni di calendario dalla ricezione, a tutte le richieste dei deputati di ricevere orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del codice di condotta mediante una lettera confidenziale firmata dal presidente in carica. Le richieste vanno presentate esclusivamente per iscritto e indirizzate al comitato consultivo attraverso la sua casella di posta elettronica.

#### **Articolo 7 - Presunte violazioni del codice di condotta**

1. Qualora il Presidente abbia sottoposto al comitato consultivo la questione di una presunta violazione del codice di condotta da parte di un deputato, il comitato consultivo nomina uno dei suoi membri, che può essere anche il presidente in carica, relatore sulla presunta violazione. Il relatore non può appartenere allo stesso gruppo politico del deputato che si presume abbia violato il codice di condotta.
2. Nell'ambito dell'esame di una presunta violazione del codice di condotta da parte di un deputato questi può essere ascoltato solo dal comitato consultivo al completo. In casi eccezionali il comitato può incaricare il relatore di ascoltare il deputato.
3. Il relatore elabora per il comitato consultivo un progetto di raccomandazione al Presidente sulla presunta violazione del codice di condotta. Il progetto di raccomandazione illustra i fatti, presenta le argomentazioni avanzate dal deputato in questione, fornisce una valutazione dei fatti e delle argomentazioni e formula una conclusione. La conclusione indica se il codice di condotta è stato violato o meno e fornisce un orientamento sulle eventuali misure da adottare e formula una raccomandazione al Presidente in merito a una possibile decisione.
4. Qualora il deputato interessato invochi l'applicazione della procedura di ricorso interno a norma dell'articolo 154 del regolamento, il presidente e/o il relatore possono chiedere di partecipare alla riunione dell'Ufficio di presidenza in cui la richiesta è esaminata.

#### **Articolo 8 - Consulenza esterna**

Le richieste del comitato consultivo concernenti la consulenza di esperti esterni si limitano al parere relativo all'interpretazione e all'attuazione delle disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 del codice di condotta.

## **Articolo 9 - Relazione annuale**

1. Il comitato consultivo adotta la sua relazione annuale prima della terza riunione successiva alla fine dell'anno cui la relazione annuale fa riferimento.
2. La relazione annuale è inviata a tutti i deputati e pubblicata sul sito web del Parlamento europeo.